

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2883 Anno 2021

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: FERRANTI DONATELLA

Data Udiienza: 13/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso il decreto del 30/05/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

h

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'Appello di L'Aquila con decreto del 30.05.2019 revocava, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a [REDACTED] in quanto il reddito familiare complessivamente accertato, sebbene inferiore al limite previsto dall'art. 76 comma 1 DPR 115/2012, era superiore a quello indicato nella dichiarazione posta a fondamento dell'istanza di ammissione

2. Avverso tale provvedimento ha proposto personalmente ricorso il [REDACTED] lamentando:

I) violazione di legge in relazione agli artt. 112 e 76 92 96,98, d.P.R. 115/2002. Deduce che dall'accertamento della Guardia di Finanza emerge che il reddito familiare è complessivamente inferiore al limite previsto dall'art. 76 comma 1 e che quindi nel caso di specie non mancano le condizioni che rendono l'interessato meritevole del beneficio medesimo; la non aderenza di quanto dichiarato nelle dichiarazione sostitutiva alla condizioni reali di reddito provoca l'inammissibilità dell'istanza e quindi la revoca solo se l'istante viene condannato per il reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2020.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. I motivi dedotti in ricorso fondati.

4.1. Il provvedimento di rigetto ha, infatti, motivato in ordine a quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di finanza, secondo cui nel nucleo familiare del ricorrente il reddito accertato riferito al 2017 era pari a 11.893,09 superiore a quello dichiarato di 4.256,79 nella autocertificazione, ma inferiore al limite previsto dall'art. 76 comma 1 DPR 115/2002. Le Sezioni Unite, con la recente sentenza 14723 19/12/2019Cc. (dep. 12/05/2020 Rv. 278871 - 01), hanno affermato il seguente principio: "la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R, n. 115 del 2002".

4.2. Alla luce del principio appena enunciato, il ricorso risulta fondato e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.

Così deciso il 13.01.2021